



Codifica documento

PON-OR9-01-TSP

Revisione

01

Tipo documento

Disciplinare di gara

Denominazione gara

Fornitura di strumentazione di misura e controllo per i Laboratori del Sardinia Radio Telescope

Tipo di procedura

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

CUP

C87E19000000007

CIG

Lotto 1: 8642359C40 (LAB_SIGNAL)
Lotto 2: 8642458DF2 (LAB_ANALYZER)
Lotto 3: 8642469708 (LAB_ANALYPORT)
Lotto 4: 86424821C4 (LAB_OSCILL)

Atto di avvio

Determinazione n. 28 del 18 febbraio 2021

Importo complessivo a base di gara

€ 618.031,00

Provenienza finanziamento

**Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Avviso D.D. 424 del 28/02/2018**

PIR01_00010 "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq"

Responsabile del procedimento

Dott. Ignazio Enrico Pietro Porceddu



Indice degli Articoli

Art. 1.	Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante.....	5
Art. 2.	Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”	5
Art. 3.	Oggetto dell'affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto.....	6
Art. 4.	Valore stimato dell'appalto e importo a base di gara - Lotti	8
Art. 5.	Durata dell'appalto	8
Art. 6.	Strumento elettronico adottato per la gestione della Procedura di gara.....	8
Art. 7.	Gestore della Piattaforma	11
Art. 8.	Dotazioni tecniche.....	11
Art. 9.	Identificazione e accesso alla Piattaforma	12
Art. 10.	Termini di presentazione dell'offerta.....	12
Art. 11.	Criterio di aggiudicazione.....	12
Art. 12.	Criterio di aggiudicazione.....	12
Art. 13.	Soggetti ammessi in forma singola e associata - Condizioni di partecipazione.....	12
Art. 14.	Requisiti generali.....	14
Art. 15.	Requisiti speciali e mezzi di prova.....	14
Art. 16.	Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
Art. 17.	Consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili.....	17
Art. 18.	Avvalimento	17
Art. 19.	Subappalto.....	18
Art. 20.	Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni.....	19
Art. 21.	Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta	21
Art. 22.	Concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari - Ammissibilità.....	21
Art. 23.	Documentazione di gara richiesta ai concorrenti	23
Art. 24.	Garanzia provvisoria.....	29
Art. 25.	Pagamento del contributo in favore dell'ANAC.....	31
Art. 26.	Soccorso istruttorio.....	31
Art. 27.	Operazioni di gara – Commissione giudicatrice – Nomina	32
Art. 28.	Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi.....	33
Art. 29.	Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi.....	41
Art. 30.	Operazioni di gara – Valutazione delle offerte tecniche.....	42
Art. 31.	Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche.....	42
Art. 32.	Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale	43
Art. 33.	Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte	43
Art. 34.	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	43
Art. 35.	Affidamento – Garanzia definitiva	44
Art. 36.	Affidamento – Stipulazione del contratto	45
Art. 37.	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza	46
Art. 38.	Validità dei prezzi.....	46
Art. 39.	Anticipazioni.....	46
Art. 40.	Pagamenti	47
Art. 41.	Uso di immagini, loghi e fotografie	47
Art. 42.	Contestazioni – Inadempienze – Penalità	47
Art. 43.	Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse.....	48
Art. 44.	Fallimento dell'Aggiudicatario	49
Art. 45.	Risoluzione del contratto	49
Art. 46.	Esecuzione in danno.....	50
Art. 47.	Clausola risolutiva espressa.....	50
Art. 48.	Definizione delle controversie - Foro competente	51
Art. 49.	Procedure di ricorso.....	51
Art. 50.	Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali.....	51



Abbreviazioni, acronimi, convenzioni adottate

Aggiudicatario	Il concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte
Amministrazione	L'INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF-OAC)
Affidatario/Appaltatore	Operatore economico con il quale INAF-OAC stipula il contratto
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara
Capitolato tecnico pre-stazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della fornitura
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel presente documento, è sotteso il riferimento al codice nel richiamo degli articoli del codice medesimo. Se non altrimenti specificato, per maggiore fluidità di lettura, a titolo esemplificativo, il richiamo “ex art. 80” dovrà essere inteso come “ex art. 80 del codice”
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata / raggruppanda che presentano offerta
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra INAF-OAC e Aggiudicatario
Direttore dell'esecuzione del Contratto	Incaricato INAF-OAC con il compito di rappresentarla nella gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione
Dossier di Gara	Composto da: Bando di gara, disciplinare, capitolato tecnico pre-stazionale e relativi allegati che nel loro insieme forniscono ai concorrenti a) i requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnica necessari per l'ammissione alla gara; b) le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'offerta; c) i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario
Fornitura	L'oggetto dell'appalto / le prestazioni da eseguire
INAF	Lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”
Mandatario	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi (i “mandanti”), il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo
Offerta	Insieme dei documenti, che includono offerta tecnica ed economica, che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
Offerente	L'operatore economico che ha presentato un'offerta
Operatore economico	Persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Requisiti tecnici	Sono i requisiti che definiscono le caratteristiche e le specifiche tecniche della fornitura



Requisiti funzionali	Sono i requisiti che indicano lo scopo, l'obiettivo e la funzione della fornitura
Requisiti prestazionali	Sono i requisiti che definiscono quale performance e livello di servizio deve avere la fornitura
Requisiti premianti	Individuano le caratteristiche di natura tecnica e/o funzionale e/o prestazionale migliorative dei requisiti minimi fissati dalla stazione appaltante, oggetto di valutazione discrezionale o tabellare da parte della commissione giudicatrice
SRT	Il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope", Infrastruttura di Ricerca soggetta al potenziamento con i fondi del PON.
Stazione appaltante	L'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari (anche "Amministrazione")
U-Buy	Dal 18 ottobre 2018, è la piattaforma elettronica utilizzata dall'INAF per lo svolgimento delle procedure di gara

Indirizzo dei principali siti Internet richiamati nel testo

Profilo committente INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari

http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

U-Buy - Piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Generazione PASSOE / AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVC-pass>

Pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portale-deipagamenti>

SEZIONE 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)

C.F. 97220210583

P.IVA 06895721006

Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=78&level=2

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Il responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del **codice**, è il dott. Ignazio Enrico Pietro Porceddu, email ignazio.porceddu@inaf.it

Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio “Sardinia Radio Telescope” (SRT), in località “Pranusanguni”, comune di San Basilio (SU). Il SRT, “Infrastruttura di Ricerca dell'INAF”, è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (“MIUR”) ha emesso lo “*Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020*” (di seguito citato anche solo come “**Avviso**”).

Detto **Avviso** ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q), il Sardinia Radio Telescope quale “infrastruttura di ricerca” assoggettabile al **potenziamento**, e l'INAF in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili (art. 3 comma 1 lettera q. dell'Avviso) a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, l'INAF ha predisposto una **proposta progettuale (“Proposta”)**, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dell'Avviso medesimo, avente ad oggetto il “*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio – SRT_HighFreq*”. L'intervento proposto, secondo la **Scheda Tecnica di proposta progettuale** (di seguito citata anche solo come “**Scheda**”) di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) dell'Avviso, è articolato secondo **nove “Obiettivi Realizzativi”** (di seguito citati anche solo come “**OR**”) e un totale di **33** (trentatré) **beni univoci**, distribuiti nei **nove OR**. Detto intervento si configura come un *potenziamento diffuso dell'infrastruttura di ricerca SRT*, per un costo totale indicato di **18,683 milioni di euro**.

Con il **Decreto Direttoriale 14 marzo 2019, n. 461**, il MIUR ha approvato la **Proposta Progettuale** presentata dall'INAF e identificata come **PIR01_00010** – “*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq*”. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione della Proposta. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF ha indicato l'INAF – **Osservatorio Astronomico di Cagliari**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del **codice**, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.

Art. 3. Oggetto dell'affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto

I laboratori di Elettronica e di Microonde dell'INAF-OAC hanno l'esigenza di essere equipaggiati con strumentazione di misura all'avanguardia per portare avanti lo sviluppo di nuovi ricevitori radioastronomici e mantenere sempre aggiornato il Sardinia Radio Telescope. Fra i vari strumenti indispensabili in questi laboratori, ci sono certamente **il generatore di segnali vettoriale, l'analizzatore di segnali, l'analizzatore di spettro portatile e l'oscilloscopio.**

Il **generatore di segnali** è uno strumento fondamentale nella caratterizzazione dei sistemi di conversione di frequenza dei ricevitori o nella caratterizzazione dei diagrammi di radiazione delle antenne. Nella radioastronomia si usano principalmente i generatori sinusoidali, mentre sistemi più complessi, come quelli utilizzati nelle telecomunicazioni, necessitano di generatori di forme d'onda arbitraria, detti **generatori di segnali vettoriali (Lotto 1 – bene LAB_SIGNAL)**. Avendo a disposizione uno strumento del genere potremmo eseguire facilmente test di funzionamento sui sistemi radar utilizzati nel monitoraggio dei detriti spaziali, in cui il radiotelescopio è coinvolto come sistema di ricezione, oppure sui backend impiegati nella ricezione dei dati dei satelliti e delle sonde interplanetarie. Con i generatori di segnali vettoriali è possibile, inoltre, testare la risposta dei ricevitori radioastronomici a segnali impulsati ossia simulare agevolmente quei segnali generati dalle pulsar radioastronomiche o dai fast radio burst che emettono segnali molto veloci. Poter disporre di uno strumento del genere permetterà, inoltre, di avviare e portare avanti progetti di ricerca e sviluppo con i gruppi di Microonde e di Telecomunicazioni del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari.

Un altro strumento indispensabile nella radioastronomia è l'analizzatore di spettro, impiegato principalmente nelle misure di monitoraggio delle radio interferenze, nella verifica dei livelli e della qualità dei segnali ricevuti e convertiti dai ricevitori installati nel radiotelescopio e/o nella verifica delle prestazioni dei backend progettati e sviluppati in Osservatorio. Per poter però effettuare una misura più dettagliata in termini di ampiezza e di fase del segnale, per riuscire ad individuare e decodificare un segnale ricevuto in caso di ricerca di sorgenti radio interferenti, per effettuare test e misure in ambito radar o nei sistemi di trasmissione wireless dei dati, è indispensabile poter disporre non di un semplice analizzatore di spettro, ma di uno strumento più evoluto e completo, ossia un **analizzatore di segnali vettoriale (Lotto 2 – bene LAB_ANALYZER)**. Questo strumento è di per sé un analizzatore di spettro, ma con molte più funzioni e con una versatilità tale da permettere di fare misure e analisi complesse dei segnali. Infatti, con un analizzatore di segnali si possono campionare, acquisire ed elaborare segnali con forme d'onda particolari per estrarre tutte le informazioni in essi contenute, oltre ad analizzare i classici segnali CW (Continuous Wave) sinusoidali come farebbe un semplice analizzatore di spettro. Con uno strumento di questo tipo si potrebbero acquisire segnali pulsanti come quelli generati dalle pulsar radioastronomiche o campionare ed acquisire segnali con larghezze di banda molto ampie, dell'ordine delle centinaia di MHz, in modo istantaneo. Inoltre, si potrebbero acquisire segnali modulati in frequenza (FMCW – Frequency Modulated Continuous Wave), segnali impulsati come quelli usati nei sistemi radar, o segnali con forme d'onda arbitrarie, come quelli usati nelle comunicazioni con le codifiche analogiche e digitali. In questo modo saremmo in grado di poter proporre l'utilizzo del radiotelescopio non solo per le applicazioni di ricerca radioastronomica, ma anche come sistema ricevente da impiegare, ad esempio, nel monitoraggio dei detriti spaziali o nelle comunicazioni interplanetarie con le sonde spaziali.

Un altro strumento fondamentale nelle attività di verifica e funzionamento delle prestazioni dei ricevitori installati in antenna, è certamente l'**analizzatore di spettro portatile (Lotto 3 – bene LAB_ANALYPORT)**. Grazie alla sua portabilità è possibile fare in loco tutte quelle misure necessarie per diagnosticare eventuali guasti riscontrati durante funzionamento o semplicemente per facilitare

le verifiche periodiche sui ricevitori. Per questo motivo, lo strumento deve avere prestazioni e funzionalità all'avanguardia in termini di sensibilità, dinamica, capacità di acquisizione e registrazione di grandi quantità di dati, oltre ad essere ergonomico, facile da utilizzare e con una buona durata delle batterie. È, inoltre, richiesto che questo strumento sia anche un analizzatore di reti vettoriale per agevolare il riscontro di eventuali problemi sui cavi coassiali o su dispositivi a microonde attivi e/o passivi utilizzati in antenna. Inoltre, l'analizzatore di spettro portatile è molto utile durante le campagne di monitoraggio e verifica delle radio interferenze, per le quali, a seconda delle esigenze, potrebbe sostituire e/o affiancare la strumentazione presente nel furgone dedicato. Potersi spostare agevolmente con uno strumento portatile, dotato delle antenne ad esso dedicate, permette di trovare più velocemente la direzione di provenienza dei segnali interferenti e quindi di prendere le opportune misure con segnalazioni all'ispettorato competente.

L'ultimo strumento largamente utilizzato nei laboratori di elettronica e di microonde è l'**oscilloscopio** (**Lotto 4 – bene LAB_OSCILL**), che permette di fare le misure dei segnali nel dominio del tempo. Negli oscilloscopi di nuova generazione, le potenzialità di misura sono cresciute, soprattutto in termini di frequenza e larghezza di banda dei segnali campionati. Rispetto agli strumenti di qualche anno fa, in cui le massime frequenze dei segnali erano dell'ordine delle centinaia di MHz, oggi le frequenze dei segnali acquisite sono dell'ordine dei GHz o delle decine di GHz. Grazie all'enorme sviluppo e progresso nella capacità dei dispositivi digitali come le FPGA o i DSP, i nuovi oscilloscopi hanno la possibilità di fare veloci elaborazioni di ampie porzioni di questi segnali, grazie a potenti ed evoluti software real-time che permettono di estrarne tutte le informazioni in essi contenute. Inoltre, questo strumento dispone di moduli software che permettono di decodificare una grande varietà di protocolli utilizzati nei moderni sistemi di comunicazione digitale e che sono indispensabili nella progettazione e debugging delle schede e dei circuiti elettronici di ultima generazione. Oltre alle funzioni classiche di misura e caratterizzazione, i moderni oscilloscopi hanno anche la funzione di generazione di segnali di forma d'onda arbitrarie, che vengono utilizzati come segnali di test per eccitare e verificare la reazione ed il funzionamento dei circuiti. La possibilità di avere grandi capacità di memorizzazione e di campionamento con tanti bit, permette, inoltre, di analizzare e verificare comportamenti anomali non facilmente visualizzabili e riconoscibili con i classici oscilloscopi analogici.

Con **Determinazione a contrarre n. 28 del 18 febbraio 2021**, il Direttore della **stazione appaltante** ha avviato la presente procedura di gara, **articolata su quattro Lotti** e finalizzata alla **fornitura** dei quattro strumenti ad alte prestazioni precedentemente descritti.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del **codice**.

I requisiti tecnici, funzionali e di prestazione della fornitura sono dettagliati nel capitolato tecnico-prestazionale, documento **PON-OR9-01-SOW.pdf**.

CPV primario **38340000-0 Strumenti per la misurazione di grandezze**.

Il contratto è cofinanziato dalla Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.



Art. 4. Valore stimato dell'appalto e importo a base di gara - Lotti

Valore dell'appalto e a base di gara.

Il valore stimato dell'appalto, pari alla somma dei singoli importi di lotto posti a base di gara, calcolato ai sensi dell'art. 35 del **codice**, combinato disposto comma 4, comma 10, come di seguito specificato e dettagliato, è pari a (al netto della I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge)

€ 618.031,00

come risultante dalla tabella seguente

Lotto	Codice bene	CIG	CUI	Importo a base di gara
1	LAB_SIGNAL	8642359C40	F97220210583201900134	€ 272.131
2	LAB_ANALYZER	8642458DF2	F97220210583201900131	€ 228.688
3	LAB_ANALYPORT	8642469708	F97220210583201900130	€ 39.344
4	LAB_OSCILL	86424821C4	F97220210583201900133	€ 77.868

Poiché il contratto che sarà affidato prevede la sola fornitura dei quattro prodotti, la stazione appaltante ha valutato che gli oneri per la sicurezza, derivanti dai potenziali rischi da interferenze, siano pari a zero.

Lotti.

La fornitura oggetto della presente procedura di affidamento è articolata, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, su **4 (quattro) lotti**, che potranno essere assegnati disgiuntamente e senza vincoli ai concorrenti che, per ciascuno dei lotti, offriranno il prodotto che avrà ottenuto il punteggio più alto in termini di rapporto qualità / prezzo, come discenderà dalla valutazione che sarà operata dalla commissione giudicatrice sulla base dei criteri elencati in successiva Tabella.

N.B.: All'operatore economico che dovesse risultare aggiudicatario di più Lotti, sarà richiesto di *stipulare un contratto per ciascuno dei Lotti*, in quanto ogni Lotto rappresenta un *bene* della proposta PON PIR01_00010, identificati con i "Codice bene" di cui alla tabella precedente.

Art. 5. Durata dell'appalto

La fornitura è effettuata secondo le disposizioni di dettaglio riportate nel capitolato tecnico-prestazionale della gara, e comunque **entro e non oltre 3 (tre) mesi solari** decorrenti dalla data del verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza *ovvero* dalla data di *sottoscrizione del contratto*. Detti *termini perentori* sono applicati a tutti i Lotti.

Art. 6. Strumento elettronico adottato per la gestione della Procedura di gara.

La *Direttiva Europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014* sugli appalti pubblici, e in particolare l'art. 22 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), dispone che gli Stati membri, ferme le puntuali deroghe che lo stesso articolo elenca, **a partire dal 18 ottobre 2018** "provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con

quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

Il **codice** con il combinato disposto degli artt. 40 (“Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”) e 52 (“Regole applicabili alle comunicazioni”), **recependo quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE**, dispone che, **a decorrere dal 18 ottobre 2018**, ferme restando le specifiche e puntuali deroghe previste dal citato art. 52 del **codice**, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di cui al **codice**, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Al fine di ottemperare agli obblighi richiamati al precedente capoverso, la **Direzione Generale dell'INAF** ha provveduto ad acquisire, per le esigenze delle “*Strutture di Ricerca*” e della “*Amministrazione Centrale*”, per il tramite del “**Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico della Italia Nord Orientale**” (“**CINECA**”) la “*piattaforma elettronica*” denominata “**U-Buy**” (in seguito, *breviter*, citata anche solo come “**Piattaforma**” o “**U-Buy**”) dedicata alla gestione, con modalità telematica, delle procedure disciplinate dal **codice**, nel rispetto dei vincoli di utilizzo definiti anche attraverso la Tabella Obbligo Facoltà del “*Ministero dell'Economia e delle Finanze*”.

La **Piattaforma** assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della **Piattaforma** avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento allegato, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della **piattaforma**. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La **Piattaforma** è normalmente accessibile *in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte*. Si avvisa che l'accesso alla **Piattaforma** potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla **Piattaforma** sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla **Piattaforma** e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione ovvero della documentazione costituente l'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'allegato Manuale d'uso della Piattaforma, rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità previste dalla normativa.

La piattaforma elettronica **U-Buy** è raggiungibile all'indirizzo Internet

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

L'operatore economico che intenda presentare un'offerta deve quindi preliminarmente **registrarsi sulla Piattaforma**. Informazioni di dettaglio sono fornite in altro articolo del Disciplinare.

Art. 7. Gestore della Piattaforma

Il Gestore CINECA garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del **Regolamento eIDAS**;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti



Art. 9. Identificazione e accesso alla Piattaforma

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali ottenute attraverso la registrazione sulla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di registrazione e identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Ulteriori dettagli operativi sulla procedura di registrazione e di utilizzo della Piattaforma sono riportati nel documento denominato "Guida per l'iscrizione ad un elenco operatori", allegato alla documentazione di gara e disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" presente nella *home page* della **Piattaforma**.

L'identificazione e l'accesso alla **Piattaforma** comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della **Piattaforma**.

Art. 10. Termini di presentazione dell'offerta

I documenti di gara, che comporranno l'Offerta dell'operatore economico, dovranno essere "caricati" sulla **U-Buy** *entro e non oltre il giorno*

5 aprile 2021, ore 18:00

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle Offerte.

Art. 11. Criterio di aggiudicazione

Il presente Disciplinare conferma che la fornitura sarà affidata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 sub *3-bis* del **codice**, secondo i criteri previsti in successivo articolo del presente documento di gara.

Art. 12. Criterio di aggiudicazione

Il presente Disciplinare conferma che la fornitura sarà affidata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 sub *3-bis* del **codice**.

SEZIONE 2 – Ammissione alla procedura di affidamento

Art. 13. Soggetti ammessi in forma singola e associata - Condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del **codice**, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del **codice**.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **codice** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **codice**, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del **codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del **codice**, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 14. Requisiti generali

Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del **codice**.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione aggiudicatrice negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 165/2001.

La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel **patto di integrità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 15. Requisiti speciali e mezzi di prova

Ai fini dell'idoneità / ammissibilità economico-finanziaria e tecnica i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dai successivi commi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione di tali requisiti devono essere **allegati** in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Requisito di idoneità e ammissibilità

Costituisce requisito di idoneità la **Iscrizione** nel *Registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane della Camera di commercio, industria, arte e artigianato*.

Il concorrente non stabilito in un altro Stato Membro UE o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In deroga alla normativa vigente, potrà essere presentata documentazione rilasciata da Ente governativo estero in **lingua inglese**, previa vidimazione tramite "**apostille**", che sostituisce la **legalizzazione** del documento effettuata nei modi usuali, ovvero attraverso l'*Ambasciata* o il Consolato Italiano, ai sensi della **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961**. Il timbro di "**apostille**" deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una della Autorità identificate nella Convenzione stessa.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I risultati dell'analisi del mercato di riferimento per la fornitura oggetto del Bando, evidenziano che il know-how tecnologico necessario per rispondere all'istanza della stazione appaltante è potenzialmente presente in un ampio numero di soggetti. La capacità economico finanziaria richiesta deve perciò essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto



dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle micro imprese, delle piccole e medie imprese (MPMI).

Gli operatori economici potranno perciò dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria che consenta loro di sostenere **l'anticipazione dei costi**, necessari per l'acquisizione dei beni oggetto della presente gara, attraverso (*in alternativa*):

- un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto relativo al **triennio 2017-2019, pari ad almeno l'importo posto a base di gara**. Tale richiesta risponde all'esigenza della stazione appaltante di verificare la capacità dell'operatore economico di *sostenere gli elevati costi di approvvigionamento* senza necessariamente far conto sul solo autofinanziamento garantito potenzialmente dall'anticipazione di contratto prevista dal **codice**;
- un **documento**, richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti del Paese estero dove ha sede legale il candidato, che sia certificato da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.

La **comprova** del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del **codice**:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- **per operatori economici diversi da quelli elencati ai punti precedenti, da un equivalente documento** richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti, che sia **certificato** da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del **codice** l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La documentazione summenzionata deve essere inserita nella **busta telematica amministrativa**.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono dimostrare di possedere il **know-how tecnico** necessario per eseguire la fornitura richiesta dal bando.

A tal fine gli operatori economici **devono dimostrare** che, nel **periodo 2017-2019**, hanno realizzato una o più forniture, di importo minimo pari al lotto per il quale si intende partecipare, che per tipologia, caratteristiche e fascia tecnica siano analoghe a quanto richiesto nel lotto per il quale intendono partecipare e per il quale sia presente una **certificazione di regolare esecuzione**, corredate dalle **fatture quietanzate**. Nel merito, si richiede la **provata esperienza nella vendita di generatori di segnali e/o analizzatori di segnali e/o analizzatori di spettro portatili e/o oscilloscopi**.

Onde dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà elencare, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le principali forniture rese e i destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse con l'indicazione degli importi e delle date. La prova del richiesto requisito è fornita:

- nel caso di un contratto aggiudicato da una Pubblica Amministrazione o da un Ente pubblico, mediante una **copia originale o certificata dei certificati rilasciati dall'amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione dell'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.**
- nel caso di un contratto aggiudicato da clienti privati, mediante **copia originale o certificata dell'attestato (o della fattura) emessi dal cliente privato, indicando l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.**

Si sottolinea che la stazione appaltante dovrà essere posta in condizioni di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sostitutive / autocertificazioni, a nulla valendo opporre la condizione che *l'elenco dei fornitori ovvero le fatture non possono essere rese note in quanto richiedono la preventiva autorizzazione dei fornitori stessi*. L'impossibilità a fornire tali prove potrebbe comportare l'esclusione dell'operatore economico, anche se risultasse "proposto aggiudicatario", dalla presente procedura di gara.

Art. 16. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del **codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al citato **fatturato specifico medio annuo** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla fornitura di apparati, come sopra esplicitati, deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



Art. 17. Consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del **codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del **codice**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del **codice**, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e della strumentazione, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del **codice**, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 18. Avalimento

Il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del **codice**, non può ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80.

Può soddisfare invece la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del **codice**, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (operatori economici "**ausiliari**"), anche partecipanti all'eventuale raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del **codice**, L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di soggetti ausiliari allega:

1. una **dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario**
 - i. attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del **codice**, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
 - ii. con la quale si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente "**ausiliato**".
2. originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, e nel merito:
 - i. i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - ii. la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;



- iii. il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- iv. l'impegno a *non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti* le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del **codice**, a **pena di esclusione**, non è consentito che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del **codice**. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del **codice**, di sostituire l'ausiliaria.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 19. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del **codice**. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 105 del **codice** dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.



SEZIONE 3 – Documenti consegnati ai concorrenti – Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara – Oneri e pagamenti dovuti

Art. 20. Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La **documentazione ufficiale** (*"Dossier di gara"*), elaborata dalla stazione appaltante e che descrive e disciplina la gara, è costituita da:

1. **Progetto** ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del **codice**, costituito da
 1. PON-OR9-01-SOW - capitolato tecnico-prestazionale
 2. PON-OR9-01-SPC - schema preliminare di contratto
2. **Bando** (file PDF pubblicato nella *"Gazzetta Ufficiale Unione Europea"*)
3. **Disciplinare di gara**, corredato dei seguenti allegati
 - a) PON-OR9-01-TSP-annex_01-domanda - Domanda di partecipazione alla gara
 - b) PON-OR9-01-TSP-annex_02-dgue - Documento di gara unico europeo
 - c) PON-OR9-01-TSP-annex_03-patto - Patto di integrità
 - d) PON-OR9-01-TSP-annex_04-price - Formulário offerta economica
 - e) PON-OR9-01-TSP-annex_05-445 - Formulário dichiarazione DPR 445/2000
 - f) PON-OR9-01-TSP-annex_06-ubuy - *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*
 - g) PON-OR9-01-TSP-annex_07-ubuy - *Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche*

A tale documentazione, in ottemperanza al **codice**, art. 74 comma 1, viene garantito **accesso gratuito, illimitato e diretto**, per via elettronica:

- sulla piattaforma elettronica **"U-BUY"** <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>
- sul sito Internet / profilo committente della stazione appaltante, all'indirizzo http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Il **testo del bando**, oltre che nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea, è pubblicato:

- sulla GURI, ai sensi dell'art. 73 del **codice**
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
- per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale
- sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 73 del **codice**
- sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura aperta proponendo domande **scritte**, che devono essere inviate almeno **5 (cinque) giorni solari** prima del giorno fissato come termine per la presentazione delle offerte; a titolo esemplificativo, per una scadenza fissata in data 10 (dieci), l'ultimo giorno utile per la sottomissione dei quesiti sarà fissato in data 4 (quattro).

Le domande riceveranno risposta **entro 3 (tre) giorni solari**, computati dal giorno successivo alla data di ricevimento, mediante pubblicazione in forma anonima sul *profilo committente* dell'amministrazione aggiudicatrice, sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla **U-Buy**.

Per proporre i quesiti sarà possibile l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

- dopo aver effettuato l'accesso sulla **U-Buy**, inviando il testo del quesito attraverso la sezione "Comunicazioni riservate al concorrente"
- inviando il quesito come messaggio email all'indirizzo di posta certificata (PEC) inafoacagliari@pcert.postecert.it. Gli operatori economici italiani devono inviare il messaggio e-mail dalla loro casella di PEC

Nessuna risposta sarà data a quelle domande che sono state ricevute dopo il termine sopra esplicitato, o usando un altro metodo / modalità di sottomissione.

Le domande dovranno essere sottomesse in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del **codice**, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'**indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri o extra UE, l'**indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del **codice**.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante, come sopra riportato, e da questa all'indirizzo indicato dai concorrenti nel Documento di gara unico europeo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, incluso quello dichiarato in sede di iscrizione alla **U-Buy**, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Si applica quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del **codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Lingua

È consentito presentare direttamente in **lingua inglese** la sola seguente documentazione:

- Relazione tecnica e relativi allegati (*documentazione oggetto dell'offerta tecnica*);
- Certificati rilasciati dalle competenti Autorità del Paese estero in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del **codice**, resi conformi mediante apposizione di "**apostille**";
- Altro documento, **previa istanza e approvazione formale** da parte della stazione appaltante, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 49 del **Codice**.

Art. 21. Firma elettronica dei documenti trasmessi nell'Offerta

Il Regolamento **eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il Regolamento (articolo 25, comma 3) prescrive che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri."

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella [Decisione di esecuzione \(UE\) 2015/1506](#) della Commissione dell'8 settembre 2015: fra quelli previsti, **anche il formato PDF**. Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, Il [Digital Signature Service \(DSS\)](#).

I documenti di gara che comporranno l'Offerta dell'operatore economico dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, che può essere prodotta anche nel formato Pades-BES o secondo altri formati, come il Pades-BASIC.

Saranno considerate valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sigla manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, trasmessa con un documento di identità del sottoscrittore.

Non è ammissibile, viceversa, l'Offerta degli operatori economici che non producano la documentazione sottoscritta con una delle modalità di firma sopra riportate, o per la quale non possa essere univocamente determinata la sicura riconducibilità dell'offerta al soggetto registrato sulla **U-Buy**.

Art. 22. Concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari - Ammissibilità

I requisiti di carattere generale indicati dall'operatore economico che intende partecipare ad una gara sono auto dichiarati ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", con le modalità previste dall'art. 38, ovvero dichiarazione sotto la propria responsabilità, anche penale, sottoscritta e accompagnata da valido documento d'identità. L'art. 3 ("*Soggetti*") del summenzionato DPR 445/2000 ne limita però l'utilizzo ai cittadini italiani e dell'Unione europea (comma 1) o a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti (comma 2) o autorizzati a soggiornare (comma 3) nel territorio italiano, purché ciò avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi elencati al capo precedente, il comma 4 del DPR 445/2000 dispone che le qualità personali e i fatti sono documentati mediante **certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale**, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Preso atto che il progressivo processo di **digitalizzazione** della documentazione, e l'utilizzo dei mezzi comunicazione elettronici, può essere ostativo della corretta interpretazione della norma vigente, e preso atto della prassi utilizzata nella gestione della **lingua inglese** nell'ambito della stazione appaltante, si indicano a seguire i possibili percorsi per la produzione della documentazione.

Operatori economici con sede legale in uno degli Stati membri della UE

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della “*apostille*”, ai sensi della **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961**. Il timbro di “*apostille*” deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una della Autorità identificate nella Convenzione stessa. Se la traduzione viene prodotta su documenti **cartacei**, questi dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il *modulo allegato 6*, file **PON-HPC-TSP All_6.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della “*apostille*”. Il testo della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere digitalizzato (**scansione**) e trasmesso sulla piattaforma **U-Buy**, **unitamente al documento digitale originale**, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il *modulo allegato 6*, file **PON-HPC-TSP All_6.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

Operatori economici con sede legale in uno Stato estero extraeuropeo

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme

al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della "apostille". I documenti **cartacei** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Il testo **digitale** della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere trasmesso sulla piattaforma **U-Buy** accompagnato da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Art. 23. Documentazione di gara richiesta ai concorrenti

La stazione appaltante richiede che gli operatori economici *producano e trasmettano tre serie di documenti*, suddivisi nelle categorie **Amministrativa**, **Tecnica**, **Economica**. Gli operatori economici trasmettono quindi tali documenti utilizzando la **U-Buy**, suddivisi secondo la seguente struttura:



Amministrativa

- 1A) Domanda di partecipazione.** Il concorrente compila e sottomette il facsimile proposto dalla stazione appaltante, allegato **PON-OR9-01-TSP-annex_01-domanda.docx**. In questo documento il concorrente indica, fra le altre, la forma con la quale partecipa alla gara: impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE.
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
 - Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda, e gli eventuali allegati, è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **codice**, dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione manuale, il concorrente allega **copia fotostatica digitale** di un **documento d'identità** del sottoscrittore (o dei sottoscrittori).

- 2A) DGUE – Documento di gara unico europeo.** Il concorrente compila e sottomette il Documento di gara unico europeo, reso disponibile come facsimile dalla stazione appaltante, file **PON-OR9-01-TSP-annex_02-dgue.docx**. il concorrente compila il **DGUE** secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C, allegando, per ciascuna ausiliaria:**

- 1) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è



- carente il concorrente;
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzata;
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) **PASSOE** dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste **dall'articolo 10** del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente compila le singole sezioni B-C come segue:

- a) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del **codice**, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 3A) **Documentazione richiesta come comprova requisiti.** Gli operatori economici **devono dimostrare di possedere i requisiti** generali, nonché quelli di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati con il **DGUE**, richiesti dagli **artt. 14 e 15** di questo disciplinare, **allegando la documentazione** ivi specificata.



4A) **Capitolato tecnico-prestazionale firmato digitalmente per accettazione**

5A) **Patto d'integrità** (file **PON-OR9-01-TSP-annex_03-patto.docx**). La stazione appaltante adotta il "*Patto di Integrità*" quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Ente e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento allegato che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

6A) **Contributo ANAC**. Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'ANAC **29 dicembre 2020, n. 1121**, e ss.mm.ii., in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il contributo a favore di ANAC dovuto dal concorrente dovrà essere versato secondo gli importi e le modalità descritte nel successivo **Art. 25**, al quale si rimanda per i dettagli.

7A) **PASSOE**. Questo documento, generato dall'operatore economico secondo le modalità sotto definite e allegato come parte della documentazione Amministrativa, consente alla stazione appaltante di effettuare con relativa celerità la verifica, tramite il portale ANAC "**AVCPass**" dell'insussistenza di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione, ai sensi degli artt. 80, 83 del **codice**. Per generare il **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. *b*) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>

8A) **Garanzia provvisoria**. Fatto salvo quanto prescritto nel successivo **Art. 24** di questo Disciplinare, è facoltà dell'operatore economico che presenta offerta per più di un lotto, presentare un unico documento *cumulativo*, il cui importo garantito sia pari alla somma dei singoli importi dei lotti per i quali sta presentando offerta. Il documento di garanzia *cumulativo* dovrà necessariamente **esplicitare** a quali lotti si riferisce l'importo garantito, ed essere **inserito come file in ciascuno dei lotti per i quali si partecipa**.

9A) *(eventuale)* Per gli operatori economici che presentano la *cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice*: **copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del **codice** che **giustifica la riduzione dell'importo** della cauzione.

10A) *(eventuale)* **Documentazione ulteriore da presentare in caso di operatori associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del **codice**, la parte di prestazione che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del **codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Tecnica

1T) **Relazione tecnica, distinta per i diversi lotti ai quali l'operatore economico partecipa e firmate digitalmente dal legale rappresentante.**

La **Relazione** descrive accuratamente e dettagliatamente le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti, e gli eventuali servizi aggiuntivi offerti, che consentano di rispondere ai criteri di valutazione riportati in un successivo Articolo di questo documento. Per essere ammesso alla valutazione il prodotto offerto dovrà quindi avere le caratteristiche e le specifiche tecniche minime riportate per ciascun lotto nel documento **PON-OR9-01-SOW.pdf**. Per ottenere il punteggio premiale definito dai criteri di valutazione, la **Relazione** dovrà illustrare quali performance migliorative avrà il prodotto che si intende fornire e quali, eventuali, servizi aggiuntivi vengono offerti che, a parere dell'operatore economico, rendono massimo il punteggio ottenibile dai criteri di valutazione decisi dalla stazione appaltante.

Economica

1E) **Offerta Economica.**

L'operatore economico deve sottomettere attraverso la **U-Buy** la propria Offerta Economica, **separata per lotti**, utilizzando il modulo fornito dalla stazione appaltante, **PON-OR9-01-TSP-annex_04-price.docx**, firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'Offerta Economica dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base di gara dall'INAF per i singoli lotti.



Art. 24. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del **codice**, pari al 2% del prezzo posto a base di gara. Gli importi associati a ciascun lotto sono

Lotto	Codice bene	CIG	Importo a base di gara	Importo Garanzia
1	LAB_SIGNAL	8642359C40	€ 272.131	€ 5.442,62
2	LAB_ANALYZER	8642458DF2	€ 228.688	€ 4.573,76
3	LAB_ANALYPORT	8642469708	€ 39.344	€ 786,88
4	LAB_OSCILL	86424821C4	€ 77.868	€ 1.577,36

Gli operatori economici possono avvalersi dell'art. 93, comma 7 del **codice** per la **riduzione progressiva e puntuale dell'importo** qualora rispondano a uno o più dei requisiti ivi riportati. Rimandando alla lettura completa del testo del comma citato, a titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune delle condizioni che possono dar luogo ad una riduzione dell'importo da garantire, **anche con riferimento alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice**:

- riduzione del **50 per cento** se in possesso della **certificazione** del sistema di qualità conforme alle norme europee della **serie UNI CEI ISO9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- riduzione del **50 per cento** se classificabili come **microimprese, piccole e medie imprese**, o raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Riduzione non cumulabile con quella ottenibile al punto precedente;
- riduzione del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, se in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- riduzione del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, se in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del **codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del **codice**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del **codice**, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta

e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del **codice**, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del **codice**, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, secondo modalità da definire preliminarmente con la stazione appaltante;
- b) con bonifico, versando l'importo dovuto sul conto corrente bancario dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, definito da IBAN IT69S0100503309000000218500, indicando quale causale del versamento "**CRA 1.10 Gara PON OR9-01 - garanzia provvisoria**";
- c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- d) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del **codice**. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del **codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia provvisoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **codice**, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

Art. 25. Pagamento del contributo in favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'ANAC **29 dicembre 2020, n. 1121**, e ss.mm.ii. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto		CIG	contributo ANAC
numero	bene		
1	LAB_SIGNAL	8642359C40	€ 20,00
2	LAB_ANALYZER	8642458DF2	€ 20,00
3	LAB_ANALYPORT	8642469708	€ 0,00
4	LAB_OSCILL	86424821C4	€ 0,00

Il contributo dovrà essere corrisposto in favore dell'ANAC, seguendo le istruzioni riportate all'indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005, in caso di mancata dimostrazione del pagamento, **l'amministrazione aggiudicatrice escluderà il concorrente** dalla procedura di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del **codice**, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **escluderà** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 26. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del **codice**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del **codice**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del **codice** è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

SEZIONE 5 - Valutazione delle offerte

Art. 27. Operazioni di gara – Commissione giudicatrice – Nomina

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del **codice**, per il combinato disposto art. 77 commi 1 e 2 del medesimo **codice**, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una "**Commissione giudicatrice**" (**Commissione**), composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della **Commissione** il comma 3 art. 77 del **codice** dispone che "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...".

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in



sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del **codice**, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la **Commissione** continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La **Commissione** sarà quindi formata in aderenza con le regole definite dal Direttore Generale dello **Istituto Nazionale di Astrofisica**, contenute nella sua Nota circolare prot. 5862/19 del 5 settembre 2019, avente ad oggetto "*Criteri e modalità di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici negli appalti pubblici per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi*".

Art. 28. Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi

Ciascun lotto dell'appalto è aggiudicato in base al *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del **codice**.

Criterio di aggiudicazione - Generalità

Al concorrente è richiesta la fornitura dei prodotti dotati delle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali minime dettagliate per ciascun lotto nel *capitolato tecnico-prestazionale*, file **PON-OR9-01-SOW** ("Capitolato").

L'assegnazione, da parte della **Commissione**, del punteggio tecnico alle proposte sarà guidato dai criteri motivazionali definiti a seguire, che saranno sia di tipo **discrezionale** (qualitativo / soggettivo) che **tabellare** (quantitativo / oggettivo), come descritto esaustivamente nella successiva tabella.

Nel merito, la distribuzione del **punteggio complessivo** (*posto pari a 100*) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi parziali attribuibili:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica - tabellare	80
Offerta tecnica - discrezionale	10
Offerta economica	10
Totale	100

Tabella A - Ripartizione dei punteggi tecnico ed economico

Modalità di calcolo del punteggio totale

In sedute riservate successive, la **Commissione** attribuirà a ciascun concorrente i punteggi parziali relativi agli elementi qualitativi (**PTD**, *punteggio tecnico discrezionale*) e quantitativi



(**PTT**, *punteggio tecnico tabellare*) dell'offerta tecnica, secondo i criteri motivazionali, dettagliati nella successiva **Tabella E** per la parte *tabellare*, e gli elementi di valutazione in seguito specificati per la parte *discrezionale*.

Successivamente, procederà alla *riparametrizzazione* del punteggio tecnico totale **PT**, somma di **PTT** e **PTD**, affinché venga mantenuto il corretto bilanciamento definito inizialmente dalla stazione appaltante fra il punteggio tecnico e quello economico. Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio tecnico totale **PT** più alto per ogni lotto saranno assegnati **90 punti**, somma dei punteggi massimi attribuibili, di cui alla **Tabella A**; il punteggio dei concorrenti che seguono in graduatoria sarà riparametrato in proporzione / rapporto al punteggio del concorrente con il punteggio tecnico totale più alto.

In successiva seduta pubblica, la **Commissione** attribuirà a ciascun concorrente il punteggio economico **PE**, in accordo con l'algoritmo specificato in successiva sezione del presente disciplinare.

A seguire attribuirà il punteggio totale di graduatoria, **PG**, assegnato a ciascun offerente e che definirà la sua posizione nella classifica finale della gara, dato dalla somma:

$$PG(a) = PT(a) + PE(a)$$

dove

PE (a) è il punteggio ottenuto per l'offerta economica da parte del concorrente "**a**", attribuito dalla **Commissione** con l'applicazione dell'algoritmo sotto specificato;

PT (a) è il punteggio tecnico totale del concorrente "**a**", attribuito dalla **Commissione** come somma, successivamente riparametrata, dei punteggi tecnico tabellare **PTT** e discrezionale **PTD**.

Criteri di aggiudicazione - **Punteggio tecnico tabellare**. Criteri e sub criteri

Il *punteggio tabellare* dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sotto criteri elencati nella **Tabella E** sotto riportata, con la relativa distribuzione dei punteggi parziali per criteri e sub-criteri. La valutazione e l'attribuzione del punteggio saranno eseguite anche in presenza di una sola offerta.

Il *punteggio tecnico tabellare* di ciascun concorrente, **PTT**, variabile nell'intervallo [0,80], è dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti applicando, per ciascun criterio/sub-criterio dettagliato nella **Tabella E** seguente, articolata secondo i quattro lotti da affidare.

Lotto 1 - Generatore di segnali vettoriale (LAB_SIGNAL)				
ID	Specifica	Requisito minimo	Requisito premiante	Punti
2	Frequency Range	Copertura continua da 1 MHz a 40 GHz integrata sullo strumento	F _{max} > 40GHz: sarà assegnato 1 punto ogni 2 GHz in più	2
			F _{min} < 1 MHz, 1 punto se inferiore a 1 MHz	1
5	Max Output power	≥ 15 dBm @ 20 GHz	>15 dBm: 1 punto per ogni dB	2



7	Stabilità in frequenza dopo 30 giorni (aging)	$\leq 1 \times 10^{-9}/\text{day}$,	$< 1 \times 10^{-9}/\text{day}$	4
		$\leq 1 \times 10^{-7}/\text{year}$	$< 1 \times 10^{-7}/\text{year}$	
9	Digital I/Q Realtime modulator	$\geq 1 \text{ GHz}$ di bandwidth	1 punto ogni 200 MHz di banda in più oltre 1 GHz	5
10	Internal Baseband generator	$\geq 80 \text{ MHz}$	$> 80 \text{ MHz}$, $> 64 \text{ Msample}$: sarà assegnato 1 punto ogni 100 MHz in più	16
13	Noise (AWGN)	Assente	Setting range -50 dB to $+45 \text{ dB}$ con risoluzione 0.01 dB nel range di frequenza 1 kHz to 2000 MHz	4
15	Pulse modulator	On/Off ratio $\geq 60 \text{ dB}$	On/Off ratio $> 60 \text{ dB}$: 2 punti ogni 10 dB in più	3
16a	Pulse period	from 100 ns to 40 s	sarà assegnato 1 punto ogni 20 ns in meno del periodo minimo e 1 punto ogni 20 s in più del periodo massimo	3
16b	Pulse width	from 30 ns to 40 s	sarà assegnato 1 punto ogni 10 ns in meno del periodo minimo e 1 punto ogni 20 s in più del periodo massimo	3
ND	Upconverter WR12 per la banda $50 - 75 \text{ GHz}$	Assente	Attenuatore meccanico variabile interno, uscita in guida WR15. Output level da -15 dBm a $+5 \text{ dBm}$	12
ND	Upconverter WR10 per la banda $75 - 110 \text{ GHz}$	Assente	Attenuatore meccanico variabile interno, uscita in guida WR10. Output level da -15 dBm a $+5 \text{ dBm}$	12
ND	Controllo remoto da analizzatore di Spettro per funzionalità di analizzatore scalare	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	2
ND	Internal Multifunction generator (sine wave, pulse, triangle, trapezoid, noise generator)	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	2
ND	Multicarrier generator con possibilità di generare fino a 100 carrier in CW	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	2
ND	Generazione interna di impulsi radar con schemi di modulazione analogiche e digitali	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	2
ND	Uscita RF coerente in fase	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	2



ND	Pre-correzione ed equalizzazione modulo e fase del segnale in uscita	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	3
Punteggio totale				80

Tabella B-L1 - Ripartizione del punteggio tecnico tabellare per sub-criteri del lotto 1

Lotto 2 - Analizzatore di spettro e di segnali (LAB_ANALYZER)				
ID	Specifica	Requisito minimo	Requisito premiante	Punti
2	Frequenza minima dello strumento	$F_{\min} \leq 10 \text{ MHz}$	$F_{\min} \leq 100 \text{ kHz}$	3
3	Frequenza massima dello strumento	$F_{\max} \geq 50 \text{ GHz}$	$F_{\max} \geq 67 \text{ GHz}$	8
6	Stabilità frequenza	Aging rate = $\pm 1 \cdot 10^{-7} / \text{year}$	Aging rate = $\pm 3 \cdot 10^{-8} / \text{year}$	5
13	Numero di punti	≥ 40001	100001	1
15	Signal analysis bandwidth	$\geq 160 \text{ MHz}$	$> 160 \text{ MHz}$	3
16a	Real time spectrum analyzer with analysis bandwidth	160 MHz analysis bandwidth	$> 160 \text{ MHz}$	2
16b		$\text{POI} \leq 18 \mu\text{s}$	$\text{POI} \leq 15 \mu\text{s}$	2
18	Numero minimo di porte presenti nello strumento per misure con mixer esterni	2	> 2	2
ND	Misure d'impulso nel dominio del tempo	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6
ND	Misure dei lobi laterali dell'impulso nel dominio del tempo	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6
ND	Multi carrier group delay measurements	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6
ND	Noise figure measurement	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6
ND	Transient analysis measurement	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	4
ND	Chirp analysis	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	5



ND	Hopping analysis	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	5
ND	Vector signal analysis for several standard digital modulation formats FSK, PSK, MSK, QAM, ASK etc	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	8
ND	Pulse measurement	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	8
Punteggio totale				80

Tabella C-L2 - Ripartizione del punteggio tecnico tabellare per sub-criteri del lotto 2

Lotto 3 – S-VNA portatile (LAB_ANALYPORT)				
ID	Specifica	Requisito minimo	Requisito premiante	Punti
1b	Sezione analizzatore di spettro: Frequenza massima	$F_{\max} \geq 20 \text{ GHz}$	$F_{\max} > 20 \text{ GHz} \rightarrow$ si attribuiscono 2 punti per ogni GHz offerto in più	12
ND	Real-time spectrum analyzer	Assente	Real-time bandwidth min 10MHz and POI $\leq 10\mu\text{s}$	2
2b	Sezione VNA: Frequenza massima	$F_{\max} \geq 8 \text{ GHz}$	$F_{\max} > 8 \text{ GHz} \rightarrow$ si attribuisce 1 punto per ogni GHz offerto in più	15
2c	Parametri S	Misura di 2 parametri S senza disconnettere il DUT dai connettori di misura	Misura dei 4 parametri S (2 path) senza disconnettere il DUT dai connettori di misura	5
2f	Fornitura di un secondo calibration kit SOLT 2.4mm o 2.9mm sia f (per cavi di misura maschio) che m (per cavi di misura femmina) da affiancare a quello già richiesto nella fornitura minima	Copertura di frequenza minima richiesta: DC...18 GHz, ossia che sia in grado di consentire la calibrazione Full 2-port nello strumento. È richiesto che il calibration kit sia di tipo meccanico e compatto (es. 4 in 1 o combinato)	Copertura di frequenza minima richiesta: DC...40 GHz, ossia che sia in grado di consentire la calibrazione Full 2-port nello strumento. È richiesto che il calibration kit sia di tipo meccanico e compatto (es. 4 in 1 o combinato)	4
2g	Fornitura di una seconda q.tà due cavi coassiali per la sezione VNA, di qualità adatta e compatibile con	Connettore lato DUT: 2.9mm o 3.5mm maschio;	Connettore lato DUT: 2.9mm maschio;	4
		Connettore lato VNA: adatto al VNA;	Connettore lato VNA: adatto al VNA;	



	il range di frequenza dello strumento offerto da affiancare a quelli già richiesti nella fornitura minima	Lunghezza compresa fra 90 e 120 cm	Lunghezza compresa fra 90 e 120 cm	
ND	Noise figure measurements	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6
ND	Noise source	Assente	Compatibile con il range di frequenze dello strumento offerto; ENR almeno 15 dB	7
ND	Diode power sensor leggibile sullo schermo dello strumento	Assente	100pW – 200mW fino a 18GHz	8
ND	Fornitura di un set (una o più) di antenne direttive, portatili o impugnabili	Assente	Copertura da 300 MHz ad almeno 8 GHz. Tali antenne devono essere fornite assieme ad un set di cavi di lunghezza minima di 1.5m	6
ND	Geotagging measurement	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	3
ND	Interference analysis measurement	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	3
ND	TDR cable measurements	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	3
ND	Voltmetro vettoriale	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	2
	Punteggio totale			80

Tabella D-L3 - Ripartizione del punteggio tecnico tabellare per sub-criteri del lotto 3

Lotto 4 – Oscilloscopio (LAB_OSCILL)				
ID	Specifica	Requisito minimo	Requisito premiante	Punti
7	Acquisition memory depth	≥ 50 Mpt std (up to ≥ 200 Mpt on 1 channel)	>50 Mpt (> 200 Mpt on 1 channel): sarà assegnato un punto ogni 10 Mpt su tutti i canali	5
8	Waveform Acquisition Rate	≥30.000 wfms/s in real time mode, full analysis capability.	> 30.000 wfms/s in real time mode, full analysis capability: sarà assegnato un punto ogni 10.000 wfms/s in real time mode, full analysis capability	7



10	High resolution level	≥ 13 bit with High Resolution	> 13 bit with High Resolution: saranno assegnati 2 punti per ogni bit in più	6
11	Channel to Channel Isolation	≥ 30 dB for any channel up to full bandwidth.	>30 dB up to full bandwidth: saranno assegnati due punti ogni 5 dB in più	4
12	Trigger Sensitivity	≤ 1 div, from DC to instrument bandwidth for all vertical scales	Sarà assegnato 1 punto per ogni 0.2 div in meno	4
13	Trigger jitter	≤ 5 ps rms hardware (no software assisted trigger)	sarà assegnato 1 punto per ogni ps in meno	4
19	Digital Channels sample rate	≥ 2 Msample/s on each channel	> 2 Msample/s on each channel: sarà assegnato 1 punto ogni 1 Gsample/s	5
20	Digital Channels Acquisition Memory	≥ 1 Mpts for any digital channels	Sarà assegnato 1 punto ogni 10 Mpts	4
22	Arbitrary waveform generator	≥ 1 Analog Channel, ≥ 20 MHz	Sarà assegnato 1 punto per ogni canale in più e 1 punto per ogni 10 MHz di banda oltre i 20 MHz	4
23	Arbitrary waveform generator DAC resolution	≥ 12 bit	>12 bit: sarà assegnato 1 punto per ogni bit in più oltre i 12	2
24	Arbitrary waveform generator sample rate and memory	≥ 250 MS/s, ≥ 1 Mpts	Sarà assegnato 1 punto ogni 250 Ms/s aggiuntivi e 1 punto ogni 10 Mpts	5
26	Accessories	≥ 4 (quattro) sonde di tensione passive a 500 MHz	Active and Passive probes up to 6 GHz, Current probes, High Voltage probes Se presenti tutti saranno assegnati 6 punti	6
ND	Integrated differential Pulse generator	Assente	Saranno assegnati 6 punti se presente con almeno 2 canali + 2 REF, 22 ps rise time (16 GHz bandwidth), ± 200 mV output	6
ND	Advanced zone trigger	Assente	Zone Trigger operanti nel dominio del tempo e della frequenza (Real Time Spectrum Analysis) - fino a 8 zone simultanee. I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6
ND	Multi-channel spectrum analysis function with spectrogram and peak-list display	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6



ND	Hardware Clock and data recovery & CDR Trigger	Assente	I punti saranno assegnati se lo strumento contiene questa opzione	6
Punteggio totale				80

Tabella E-L4 - Ripartizione del punteggio tecnico tabellare per sub-criteri del lotto 4

Criteri di aggiudicazione - Punteggio tecnico discrezionale

Elementi di valutazione complessiva per i quattro lotti

Ferme restando le condizioni minime definite dal **Capitolato**, la **Commissione** avrà a disposizione un totale massimo di **10 punti** per la *valutazione discrezionale complessiva* dei seguenti aspetti contenuti nella offerta tecnica dei quattro lotti:

- Ergonomia, design, peso, colori, robustezza e protezione delle parti sensibili, facilità di trasporto e posizionamento dello strumento.
- Possibilità di espansione e upgrade (es. porte di comunicazione aggiuntive, espandibilità della memoria RAM e di massa).
- Consumi elettrici, dimensioni, tipologia e luminosità dello schermo di comando e controllo dello strumento.
- Semplicità d'uso, design grafico e facilità di interazione con il software di comando e controllo dello strumento.
- Chiarezza e completezza della documentazione di gara presentata che possa facilitare il lavoro della Commissione.

Al fine di garantire che le operazioni di valutazione discrezionale avvengano secondo dei criteri omogenei, la **Commissione** procederà ad esprimere un giudizio sintetico, **in forma numerica, graduato** secondo la "scala delle definizioni" sotto riportate. Ognuno di questi giudizi, secondo la griglia di valutazione mostrata, corrisponderà automaticamente a un coefficiente matematico, da utilizzare per l'attribuzione effettiva dei punteggi nella **scala da 0 a 10**, anche secondo coefficienti con frazione decimale.

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
Livello 6. ECCELLENTE - Massimo livello. La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un eccellente standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	1
Livello 5. OTTIMO . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un ottimo standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,8
Livello 4. DISCRETO . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un discreto standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,6
Livello 3. SUFFICIENTE . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un sufficiente standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,4



Livello 2. BLANDO. La proposta descrive un mix di elementi che, per quanto siano ancora migliorativi e/o innovativi rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione, definiscono delle condizioni e specifiche blandamente superiori alle specifiche minime richieste.	0,2
Livello 1. ASSENTE. Riferendosi alla motivazione del criterio, la proposta, seppur conforme, non presenta alcuna descrizione oppure nessun elemento migliorativo e/o innovativo rispetto alle finalità minime, agli obiettivi e ai risultati definiti con i documenti di gara.	0

Tabella F – Scala dei giudizi e relativi coefficienti

Il coefficiente tecnico discrezionale per ciascun concorrente, $cTD(a)$, variabile nell'intervallo $[0,1]$, è dato dalla **media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario utilizzando la scala di valutazione di Tabella F**. Il punteggio finale assegnato al concorrente “a” sarà perciò dato dal prodotto tra il coefficiente $cTD(a)$ e il punteggio tecnico discrezionale massimo attribuibile, nel merito pari a **10**.

Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - Algoritmo

La **Commissione** ha **10 punti** da assegnare all'offerente in base al **prezzo chiesto**, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara. Il **punteggio economico** dell'offerta “a”, $PE(a)$, sarà calcolato moltiplicando il punteggio economico massimo attribuibile, pari a **10 (dieci)**, per il coefficiente $cE(a)$, variabile nell'intervallo $[0,1]$ e ottenuto applicando la seguente formula di interpolazione lineare:

$$cE(a) = \frac{R(a)}{Rmax}$$

dove

- $R(a)$ è il ribasso (percentuale) dell'offerente “a”
- $Rmax$ è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio economico dell'offerente “a” sarà quindi $PE(a) = 10 * cE(a)$.

Art. 29. Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi

Le date e il *luogo telematico* delle *sedute pubbliche* saranno resi noti agli offerenti non esclusi attraverso il portale **U-Buy**. L'intero processo di acquisizione delle Offerte sarà completamente elettronico, consentendo agli offerenti di partecipare alle operazioni di gara attraverso la *piattaforma*, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla *piattaforma* stessa.

Al fine di un costante rispetto delle regole di prevenzione per limitare i contagi da Covid-19, le sessioni pubbliche si svolgeranno in data, ora e *luogo telematico* che sarà comunicato agli offerenti tramite la piattaforma elettronica **U-Buy**.

La **fase preliminare** della valutazione dell'offerta, la *verifica della presenza e della validità della documentazione amministrativa presentata*, sarà affidata ad un **“seggio di gara” (seggio)** costituita dal *responsabile unico del procedimento (RUP)* e da una/un *segretaria/o verbalizzante*.

Finalità di questa fase è quella di verificare preliminarmente, attraverso l'analisi dei documenti allegati, se i concorrenti possiedono i requisiti generali e speciali richiesti dalla stazione appaltante per eseguire la fornitura. Sulla base di tale valutazione, il **seggio** deciderà l'ammissione ovvero proporrà alla stazione appaltante l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva

della procedura di valutazione. L'esclusione del concorrente potrà avvenire se, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza o non utilizzando la piattaforma **U-Buy**;
- la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- è accertato il non possesso di uno dei requisiti;
- è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante informerà i concorrenti ai sensi dell'art. 76 del **codice**.

Art. 30. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte tecniche

Una volta verificata la documentazione amministrativa, il **RUP** rende disponibile la *piattaforma* alla **Commissione**, che acquisirà le offerte tecniche in una "*seduta pubblica telematica*", verificando la presenza dei documenti/*file* richiesti dal presente documento.

La fornitura proposta, come descritta dal concorrente attraverso la documentazione presentata, sarà accettata solo se possederà ***almeno i requisiti e le specifiche tecniche minime*** descritte nel **Capitolato**. La **Commissione** assegnerà i punteggi premiali, utilizzando la metrica sopra riportata, e solo a quei prodotti/beni che, sulla base della esaustiva e puntuale descrizione riportata dalle Offerte tecniche, risultino avere delle *caratteristiche superiori a quelle minime* richieste dalla stazione appaltante nel **capitolato PON-OR9-01-SOW**.

In una o più sedute riservate la **Commissione** procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.

Art. 31. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche

Nel facsimile fornito dalla stazione appaltante, gli offerenti dovranno indicare, separatamente, il prezzo chiesto per la fornitura di ciascuno dei lotti, dove ***il prezzo offerto per ciascuno dei lotti dovrà essere inferiore all'importo a base di gara per il singolo Lotto***.

La **Commissione** potrà assegnare fino a **10 punti** all'offerente per ciascun lotto, come risultante dall'applicazione dello sconto offerto rispetto all'importo a base di gara.

Esclusione di un offerente. La **Commissione** comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di possibile esclusione, che potranno essere proposti, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o l'inclusione di elementi relativi al prezzo di offerta in documenti che fanno riferimento a fasi amministrative o tecniche;
- per la presentazione di offerte parziali, multiple, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del **codice**, in quanto non rispettano i documenti di gara, comprese le specifiche tecniche;
- per la presentazione di offerte non ammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del **codice**, in quanto la **Commissione** ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- in caso di prezzo offerto superiore alla base di gara del singolo lotto.

Art. 32. Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale

Una volta valutate le offerte tecnica ed economica, la **Commissione** procederà quindi al calcolo del parametro numerico finale per la formulazione della classifica per i singoli lotti, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del **codice**. Verrà utilizzato il metodo compensativo-aggregatore.

All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione**, trasmetterà, tramite il segretario verbalizzante, i verbali e connessi documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti. Sulla scorta di detta documentazione il **RUP** trasmetterà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti che avranno ottenuto, per ciascuno dei lotti, il punteggio totale più elevato, non ritenuto anormalmente basso, chiudendo le operazioni di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico verrà classificato al primo posto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si terrà un sorteggio pubblico.

Art. 33. Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del **codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il **RUP**, avvalendosi, se ritenuto necessario, della **Commissione**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il **RUP** richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il **RUP**, con il supporto della **Commissione**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il **RUP** esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del **codice**, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

SEZIONE 6 – Affidamento del contratto

Art. 34. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

Acquisita dal **RUP** la proposta di aggiudicazione, come risultante dagli atti prodotti dalla **Commissione**, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la *stazione appaltante* si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del **codice**.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del **codice**, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83. Tale verifica avverrà attraverso la **U-Buy**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del **codice**, la *stazione appaltante* prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del **codice**, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del **codice**, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la *stazione appaltante* procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del **codice**, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del **codice**.

Art. 35. Affidamento – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del **codice**, all'atto della stipulazione del contratto ***l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione*** ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del **codice**. La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse durante la fase esecutiva delle prestazioni di fornitura. La mancata costituzione della garanzia determinerà la **decadenza** dall'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria:

- sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato

al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del **codice** con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fornitura.

- è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- Indipendentemente dalla forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto ai termini di capitolato o, se migliorativi, rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 36. Affidamento – Stipulazione del contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del **codice**; ai sensi dell'art. 32 comma 9 del **codice**, il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del **codice**, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del **codice** la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte tasse e bolli - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, che devono essere



rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del **codice** l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del **codice**.

Art. 37. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del **codice**, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, è sempre consentita **l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del **codice** medesimo.

Ciò anche in ragione del fatto che la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la **perdita di finanziamenti comunitari**.

Art. 38. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara per ciascun lotto.

SEZIONE 7 – Fase esecutiva

Art. 39. Anticipazioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del **Codice** e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 91 comma 1, e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 207 comma 1, si dà luogo all'erogazione, anche nel caso di consegna in via d'urgenza, dell'anticipazione incrementata al **30% dell'importo contrattuale**. Il **pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa** per un importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo delle leggi bancarie e creditizie) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle

leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 40. Pagamenti

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario solo a valle dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica.

Completata positivamente la procedura di collaudo e rilasciato il **certificato di verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione** della fornitura di ciascun lotto, e ai sensi dell'art. 102 del **codice**, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, l'Aggiudicataria potrà emettere la fattura elettronica. Ai sensi del D.lgs. 192/2012, la stazione appaltante effettuerà, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale con bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'aggiudicataria.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 41. Uso di immagini, loghi e fotografie

È fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal **codice**, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, ***l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.***

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 42. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Disciplinare, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Costatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP.

Le comunicazioni del RUP o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base di gara per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del **RUP** e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, **non può superare il 10% (dieci per cento)** del valore del contratto di ciascun lotto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) euro per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 43. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle pre-

stazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 44. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del **codice**.

Art. 45. Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art. 1456 del Codice Civile* mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30

(trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del **codice**.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al **codice**.

Art. 46. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 47. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del **codice**. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.



Art. 48. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il **Foro** territoriale competente sarà esclusivamente quello **di Cagliari** e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 49. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna**, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 50. Riservatezza delle informazioni - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del *“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”*, denominato anche *“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”*, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della *“Commissione giudicatrice”*, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica *“Google Drive”* della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del *“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”* ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo *“Istituto Nazionale di Astrofisica”*, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



- a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpd-inaf@legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).